

AGEVOLAZIONI

Superbonus e spese professionali

di **Monica Marana** – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



I principali professionisti coinvolti nelle operazioni superbonus di cui all'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) sono:

- i **tecnici** iscritti agli specifici ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri e geometri);
- i **consulenti fiscali**, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili di Caf.

I primi, oltre all'attività di progettazione tecnica e di eventuale direzione lavori, sono chiamati a predisporre le **asseverazioni**, le **attestazioni di congruità delle spese** e a rilasciare gli **attestati di prestazione energetica**.

I secondi intervengono in ambito della pianificazione fiscale, e in caso di cessione del credito o di sconto in fattura sono chiamati ad apporre il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all'agevolazione, nonché alla verifica delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

I **compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali sono detraibili** ai fini dell'agevolazione del 110%, così come previsto dall'[articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020](#), il quale consente di detrarre le spese sostenute per il **rilascio degli attestati di prestazione energetica** (Ape), per le **asseverazioni** e per il rilascio del **visto di conformità**.

Con la [circolare AdE 24/E/2020](#) sono state agevolate anche le spese sostenute per la **progettazione, l'effettuazione di perizie, le ispezioni ed i sopralluoghi, le spese preliminari e gli studi di fattibilità del progetto**. Tutte le spese professionali sono detraibili solo se l'intervento a cui si riferiscono viene effettivamente realizzato.

La detraibilità dei compensi è consentita nel rispetto di un doppio limite:

- **devono rientrare nella capienza massima di spesa prevista** dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento ammesso alla detrazione (**Decreto Requisiti 06.08.2020**);
- **devono essere congrui alle spettanze di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016** (Decreto Parametri), così come previsto dalla lettera c dell'allegato A par. 13.1 del Decreto Requisiti.

I **compensi corrisposti oltre il limite di spesa** previsto per ciascun intervento agevolabile **rimangono interamente a carico del beneficiario** dell'agevolazione.

I tecnici, nel determinare la parte dei loro **compensi detraibili** devono rispettare i **valori massimi delle prestazioni professionali** previsti dal Decreto Parametri.

Non sono stati previsti dei **parametri di congruità per le spese di rilascio del visto di conformità** dei consulenti fiscali.

Nel silenzio della norma si potrebbe fare riferimento all'**articolo 21 D.M. 140/2012**, come suggerito dalla **Fondazione Nazionale dei Commercialisti**, ai sensi del quale *"Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili"*.

Se vi sono più interventi agevolati i professionisti devono **ripartire i compensi per ciascun intervento**. Ad esempio, la parcella andrà suddivisa tra isolamento termico, impianto di riscaldamento, fotovoltaico, infissi e così via.

Laddove non sia possibile la ripartizione, in quanto la prestazione professionale si riferisce a più interventi, **si ritiene adeguato l'utilizzo di un criterio proporzionale** (è il caso delle spese per il rilascio del visto di conformità o per il rilascio delle attestazioni di prestazioni energetiche).

Potrebbero realizzarsi **più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili**, ad esempio nell'ambito del superbonus e del recupero edilizio [articolo 16-bis Tuir](#): in tal caso *"il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano **distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi** e siano **rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione**"* ([circolare AdE 24/E/2020](#)).

In caso di **demolizione e costruzione**, poiché il **superbonus energetico** non si applica alla parte eccedente il volume *ante-operam*, si ritiene applicabile anche alle spese professionali quanto affermato recentemente dall'Agenzia delle Entrate con [risposta all'interpello n. 423/2021](#): *"il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita*

attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.

Sono **escluse dalle spese professionali detraibili** i maggiori **compensi richiesti dagli amministratori** di condominio per il coordinamento dell'operazione e le **spese del general contractor** ([risposta istanza di interpello n. 254/2021](#)).

Quest'ultimo è tenuto a fatturare al cliente le spese pagate ai professionisti senza alcun rincaro, riportando puntualmente in fattura le **spese sostenute e i soggetti che le hanno rese**.

Infine **sono escluse le spese per le mere consulenze fiscali rese dai consulenti**, in quanto **non previste dalla legge e non afferenti direttamente i singoli interventi agevolabili** (risposta AdE n. 9 del videoforum 30.05.2019).